



IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

nel procedimento iscritto al n. 1630 dell'anno 2016 del Ruolo Generale
proposto da a

DE GREGORIO VINCENZO (avv. RAINERI MARIA GRAZIA
PALMERI ELISA (PLMLSE76S49A176L) VIA COMMENDATORE
NAVARRA 102 ALCAMO;)

OCC: dott. ROMANO LUIGI



letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/04/2017;

preliminarmente, in ordine alla regolarità delle manifestazioni di voto, si
osserva che, in sede di adunanza dei creditori, il debitore proponente ha
sollevato alcune obiezioni sulla regolarità dell'espressione di voto da
parte di Unicredit S.p.A., e della Banca di Credito Cooperativo Don
Stella di Resuttano, lamentando in particolare, il difetto di idonea
procura rilasciata rispettivamente dai detti creditori ai propri difensori,
al fine di esprimere il voto sulla proposta;

in seguito alle sollevate contestazioni, questo Giudice incaricava
l'organismo di composizione della crisi di verificare la regolarità delle
espressioni di voto, anche al fine di verificare il raggiungimento delle
maggioranze prescritte;

in data 5.05.2017 il professionista delegato depositava apposita relazione
in ordine alle manifestazioni di voto e rilevava in particolare con
riferimento ai creditori Unicredit S.p.A. e Banca di Credito Cooperativo
Don Stella di Resuttano, la mancanza di procura speciale rilasciata in
favore dei procuratori all'espressione di voto negativo.

*Tribunale di Termini Imerese
sezione civile*



Con atti successivi pervenuti entro il decorso del termine dei dieci giorni successivi alla comunicazione della relazione del professionista, i predetti creditori producevano atti di ratifica del voto già espresso, con allegata procura speciale rilasciata in favore dei loro procuratori generali. Ritiene il decidente, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, che il difetto di rappresentanza e quindi di legittimazione al compimento di atti per conto altrui "può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della manifestazione di volontà del soggetto titolare, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta del falsus procurator.

E tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione al difetto di procura speciale.

Nella specie gli avvocati che hanno espresso il voto per conto e nell'interesse dei creditori, non difettavano di un generale potere di rappresentanza, dei quali risultavano validamente muniti, ma soltanto del potere speciale in ordine alla manifestazione di voto, difetto che appare sanabile con gli atti di ratifica successivamente depositati.

Pur riconoscendo e condividendo il principio espresso dalla Suprema Corte (sebbene in materia diversa da quella in esame), secondo cui in materia negoziale, la retroattività della ratifica sancita dall'art. 1392 c.c. è incompatibile con gli atti unilaterali che devono essere compiuti entro un termine perentorio posto che le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell'esclusiva disponibilità del "dominus";

Osserva, tuttavia, il decidente che per un verso tale Giurisprudenza



richiamata dall'O.C.C., mal si attaglia alla fattispecie in esame, vertendo quella in materia diversa (diritto del lavoro), laddove la necessità che la procura o la ratifica dell'operato del rappresentante abbia data certa anteriore alla scadenza del termine di decadenza di proposizione della conseguente azione, è in funzione dell'esperimento dell'azione stessa, che va proposta entro un termine perentorio oltre il quale matura la decadenza.

Nella fattispecie al nostro esame, invece, la previsione di un termine entro il quale il creditore ha il potere di manifestare la volontà negoziale (negativa), circa l'accordo proposto dal debitore, è in funzione della stessa formazione dell'accordo e non può equipararsi al termine di decadenza da una azione.

Peraltro, vertendosi in materia di formazione di una volontà negoziale, seppure all'interno di una procedura concorsuale, le parti devono comportarsi secondo buona fede e correttezza in funzione del raggiungimento dell'accordo concordatario e cooperando affinché il concordato venga approvato dalla più larga maggioranza possibile dei creditori ammessi al voto, e non possono invece giovare delle conseguenze che derivino da un loro comportamento di mala fede;

Va inoltre osservato che la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, presuppone che il titolare del diritto stesso sia posto nelle condizioni di esercitarlo.

Ora, nella specie, il debitore prima e l'O.C.C. poi hanno sollevato le obiezioni alle manifestazioni di voto soltanto all'udienza del 27.04.2017, quando già il termine concesso ai creditori per esprimere la loro volontà era decorso.

Consegue che, i creditori di cui trattasi, pur volendo non avrebbero potuto utilizzare il termine di cui alla legge 3/12, dato che la questione



della regolarità del loro voto non era stata in alcun modo sollevata prima della scadenza dei dieci giorni antecedenti l'adunanza.

Conseguentemente va consentito ai creditori, il cui voto è stato contestato, di ratificare anche oltre il detto termine la loro volontà in qualche modo espressa nei dieci giorni antecedenti l'adunanza dei creditori.

Consegue che, il voto espresso come ratificato va ritenuto valido e deve essere considerato ai fini del raggiungimento delle maggioranze come negativo.

Ciò basterebbe per ritenere non raggiunta la maggioranza necessaria per un positivo giudizio di omologa dell'accordo.

In ogni caso nel merito poi si osserva.

Pur essendo la presente procedura di tipo concorsuale, sicchè i creditori che non aderiscono alla proposta devono sottostare alla volontà della maggioranza e a quanto disposto dal debitore nel piano.

Tuttavia la norma consente al creditore dissenziente, mutuando da quanto previsto nell'istituto del concordato preventivo, di contestare la convenienza dell'accordo.

In tal caso, il giudice può comunque procedere all'omologazione se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quanto risulterebbe dalla procedura alternativa di liquidazione, disciplinata sempre dalla legge oggetto della trattazione.

La presenza di contestazioni dei creditori consente al giudice, in sede di omologa, di estendere il proprio giudizio sulla convenienza del piano.

Le osservazioni fatte dai due istituti di credito non possono non essere esaminate e provocare un giudizio anche sulla convenienza della procedura.



Le osservazioni sollevate appaiono rilevanti e inducono a ritenere non conveniente la proposta.

In particolare quanto al credito di Unicredit questo viene indicato nella proposta di accordo in misura non veritiera o almeno il decidente non ha sufficienti elementi per valutare la veridicità delle dichiarazioni del OCC.

Inoltre è chiaro che la procedura liquidatoria in quanto coinvolgente tutti i beni del debitore consentirebbe in particolar modo all'Unicredit un miglior soddisfacimento quasi integrale del credito da esso vantato.

La proposta di accordo infatti pur potendo prevedere a differenza della procedura liquidatoria, la liquidazione solo di una parte dei beni costituenti il patrimonio del debitore, tuttavia in caso di contestazioni (come nella specie) deve essere ritenuta conveniente, cioè assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che avrebbero attraverso la procedura di liquidazione dei beni.

Circostanza questa non garantita dalla proposta in esame.

Consegue che, la proposta non può essere ritenuta meritevole di accoglimento.

Va, infine, precisato con riferimento al credito vantato dal professionista delegato nella procedura esecutiva che, ancorchè il debitore si sia assunto l'onere di pagare nella misura della percentuale indicata nella proposta le spettanze del professionista, ciò tuttavia non fa venir meno la natura del credito del professionista delegato, che innanzi tutto va annoverato tra le spese di giustizia (ancorchè relative ad altra procedura esecutiva), ed inoltre non può essere decurtato arbitrariamente dal debitore, e la cui liquidazione finale va comunque rimessa al G.E..



Invita pertanto in un ottica conciliativa il proponente a valutare l'opportunità di accedere alla procedura liquidatoria, che dovrà coinvolgere l'intero patrimonio o almeno fino alla concorrenza dei crediti.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di omologa dell'accordo proposto da De Gregorio Vincenzo con l'ausilio dell'O.C.C. (dott. Romano).

Revoca la sospensione della procedura esecutiva disposta con provvedimento del 23.11.2016.

Assegna termine di giorni 30 al debitore per convertire la presente in procedura liquidatoria.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e all'O.C.C. e alla cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari.

Così deciso in Termini Imerese, in data 20/05/2017

Il Giudice

Emanuela Rosaria Piazza

